

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.

Il Dirigente

Allegato 1

RELAZIONE TECNICA

L'**articolo 1** inserisce nella Parte I *Sanità* della LR11/2015 *Testo Unico in materia di Sanità e Servizi sociali*, nell'ambito del Titolo XV *Promozione e tutela della salute*, dopo i Capi:

1. Capo I *Regolamentazione del servizio di assistenza dei nefropatici cronici*,
2. Capo II *Istituzione del servizio di ospedalizzazione a domicilio per pazienti oncologici terminali*,
3. Capo III *Norme per la razionalizzazione dei servizi trasfusionali e la promozione della donazione del sangue*,
4. Capo IV *Norme human immunodeficiency virus (h.i.v.) per la limitazione dell'infezione da e del fenomeno dell'abbandono delle siringhe usate*,
5. Capo IV-bis *Disposizioni relative alla presa in carico delle persone con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione*,
6. Capo V *Tutela sanitaria delle attività sportive*,
7. Capo VI *Istituzione nelle aziende Usl della regione del servizio di assistenza odontoiatrica protesica ed ortesica*,

un ulteriore e ultimo **Capo VI bis Norme per l'istituzione dello psicologo di cure primarie**.

Il Capo VI bis è composto da sette articoli.

L'articolo 176 bis dispone che la Regione istituisca il servizio di psicologia di cure primarie, nel rispetto delle condizioni, requisiti e modalità disciplinate dagli accordi collettivi nazionali, che devono comunque garantire l'attività assistenziale, nell'ambito dell'organizzazione distrettuale, adottando forme organizzative monoprofessionali nonché multiprofessionali.

L'articolo 176 ter descrive le finalità del servizio di psicologia di cure primarie a sostegno ed integrazione dell'attività dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, nell'ambito del primo livello di assistenza, costituendo anche un filtro all'accesso ai livelli secondari di cure ed al pronto soccorso.

L'articolo 176 quater definisce i compiti dello psicologo di cure primarie:

- ribadendo che svolge attività di assistenza psicologica primaria, nell'ambito della medicina generale, in rapporto con i distretti sanitari ed in collaborazione con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e con gli specialisti ambulatoriali;
- operando prioritariamente nelle aree dei problemi legati all'adattamento alle fasi del ciclo della vita, in caso di disagio emotivo transitorio o di eventi stressanti;
- in caso di richieste improprie di prestazioni sanitarie o scarsa aderenza alla cura;
- e come supporto al team dei professionisti sanitari.


L'attivazione del servizio di psicologia di cure primarie può seguire due percorsi:

1. accesso diretto;
2. invio da parte di altro medico o specialista.

Assunta in carico la richiesta lo psicologo di cure primarie sviluppa un progetto clinico, diagnostico e di supporto psicologico, avvalendosi se necessario delle strutture di secondo livello.

Effetti finanziari

*I primi tre articoli, definendo l'istituzione del servizio nell'ambito della medicina generale del primo livello di assistenza, a supporto dei medici e specialisti, anche come filtro all'accesso alle cure di secondo livello o al pronto soccorso, ed in caso di richieste improprie di prestazioni sanitarie, configurano un servizio che ottimizza e supporta l'organizzazione dei servizi distrettuali, risultando dunque contenere disposizioni di carattere organizzativo che intendono ottimizzare l'uso delle risorse disponibili a garanzia dell'assistenza di base **dei cittadini umbri**.*



Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.

Il Dirigente

Non derivano dunque da tali disposizioni oneri aggiuntivi rispetto al complesso delle risorse destinate al finanziamento ordinario corrente a garanzia dei LEA.

L'articolo 176 quinquies istituisce l'elenco regionale degli psicologi di cure primarie, la cui formazione e aggiornamento saranno disciplinate con deliberazione della Giunta regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della disposizione stessa. Inoltre si prevede un corso di abilitazione regolamentato dalla Giunta regionale.

Effetti finanziari

Alla formazione e aggiornamento dell'elenco e al corso abilitante non vengono destinate specifiche risorse. Si intende dunque da istituire, formare e aggiornare, con le risorse regionali disponibili a normativa vigente per l'organizzazione sanitaria e per la formazione.

L'articolo 176 sexies definisce l'organizzazione delle attività dei servizi di psicologia delle cure primarie:

- al comma 1 come realizzata da ciascuna azienda unità sanitaria locale a livello di distretto sanitario o sue articolazioni,
- al comma 2 con un responsabile della funzione aziendale di psicologia in ciascuna AUSL che funga da referente clinico, di coordinamento e programmazione del servizio, in interfaccia con la Regione per la valutazione e programmazione inerente la psicologia delle cure primarie.

Ai commi 3 e 4 si dispone che con deliberazione della Giunta regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della disposizione stessa si definiscano le eventuali modalità di compartecipazione da parte dei pazienti ai costi dell'assistenza psicologica disposta comunque a carico del servizio sanitario regionale e le modalità di gestione degli incarichi convenzionali.

Effetti finanziari

La disposizione del comma 1 riguardante l'attività di referente clinico in capo al dirigente psicologo individuato dall'azienda o al responsabile della funzione aziendale di psicologia, se esistente, rientra nelle competenze da attribuire con atto di organizzazione aziendale a delle figure già presenti all'interno dell'azienda, da considerare senza oneri aggiuntivi ma nell'ambito del finanziamento a garanzia dei LEA.


Le disposizioni dei commi 3 e 4 per le prestazioni di assistenza psicologica configurano nuovi oneri a carico del finanziamento a garanzia dei LEA, tali oneri dovrebbero prevenire e compensare altri oneri a carico del sistema sanitario per la medicina generale del primo livello di assistenza ma anche del secondo livello di assistenza specialistica o di pronto soccorso. La compensazione dei costi sarà valutata con l'atto di Giunta che definirà anche le eventuali modalità di compartecipazione.

Gli articoli 176 septies e octies prevedono l'istituzione di un Osservatorio tecnico regionale, alla cui partecipazione non sono riconosciuti compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese, con funzioni di segreteria svolte dal personale della Giunta regionale, e che svolga l'azione di controllo, programmazione e indirizzo, attraverso la verifica, monitoraggio e controllo dell'attività di assistenza psicologica prestata dagli psicologi di cure primarie sulla base delle loro relazioni annuali trasmesse al referente aziendale.

Effetti finanziari

L'attività di segreteria dell'Osservatorio si considera a carico delle strutture della Giunta regionale da affidare con atto di organizzazione delle competenze del personale, l'attività dell'Osservatorio è disposta senza oneri aggiuntivi in quanto la partecipazione ai lavori non comporta nuovi oneri.

L'**articolo 2** con i commi da 1 a 7 inserisce nel TU sanità la presenza degli psicologi di cure primarie tra i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta in diversi atti dell'organizzazione delle aziende sanitarie, affiancando alla tutela della salute mentale, la tutela



Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.

Il Dirigente

del benessere psicologico e la riduzione del rischio di disagio psicologico come attività e servizi che il distretto deve assicurare.

Effetti finanziari

Tali disposizioni risultano di carattere ordinamentale e programmatico, senza oneri aggiuntivi a sé stanti, rispetto all'istituzione del servizio di psicologia di cure primarie stesso.

Con il comma 8 si rielabora la clausola valutativa della parte Sanità del TU presente all'articolo 406 della LR 11/2015, riepilogando gli atti che la Giunta regionale deve trasmettere all'Assemblea legislativa per la valutazione dell'attuazione della normativa già vigente, inserendo anche la restituzione di una relazione annuale per la valutazione dell'attuazione delle disposizioni riguardanti l'istituzione dello psicologo di cure primarie.

Effetti finanziari

La restituzione delle relazioni da parte della Giunta regionale all'Assemblea legislativa rientrano tra le attività ordinarie dei diversi servizi competenti al fine di permettere la funzione di controllo in carico all'Assemblea legislativa e la programmazione delle attività di competenza, pertanto da considerare senza oneri aggiuntivi.

L'**articolo 3** norma finanziaria dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse già attribuite alle aziende sanitarie locali per il Servizio sanitario regionale e si provvede con le risorse iscritte nella Missione 13 Tutela della Salute, Programma 01 "Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026. Inoltre al comma 2 si quantifica l'onere annuo nella fase sperimentale pari a 103.349 euro per gli anni 2025 e 2026 del bilancio di previsione della Regione Umbria.

Effetti finanziari

La quantificazione dell'onere è stata stimata supponendo di integrare le risorse umane e strumentali sul territorio in capo alle due AUSL della Regione.

Come fonte dei dati sulla retribuzione oraria degli psicologi di cure primari ad incarico convenzionale è stata presa come riferimento l'Intesa, ai sensi dell'accordo Stato-Regioni del 5 dicembre 2013, rep. atti n. 164/CSR, sull'ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni – Triennio 2019- 2021." siglata come Rep. atti n. 52/CSR del 4 aprile 2024.

All'art.49 (Compensi per incarichi a tempo determinato ed incarichi provvisori), comma 1 si detta che "Il compenso orario degli specialisti ambulatoriali, dei veterinari e dei professionisti incaricati a tempo determinato è pari ad euro 42,03 (quarantadue/03) per ogni ora di attività effettivamente espletata ai sensi del presente Accordo."


Gli psicologi sono nella categoria professionisti, come definito al comma 1 dell'articolo 2 dello stesso Accordo, "altre professionalità sanitarie - biologi, chimici, psicologi - ambulatoriali (di seguito denominati professionisti)".

L'Accordo indica come massimale orario di 38 ore settimanali, per il rapporto convenzionale degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie [biologi, chimici, psicologi] al comma 2 dell'articolo 20.

Il compenso orario di 42,03 euro/ora è da considerare al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell'Azienda, secondo il comma 10, dello stesso art.49.

Pertanto al compenso orario, va aggiunta:

- una quota pari al 2% del compenso netto per contributi ENPAP, che applicata ai 42,03 euro orari risulta pari a 0,84 euro/ora;
- e una quota pari al 22% sul totale imponibile comprensivo del contributo ENPAP, che applicata ai 42,03 euro+0,84 euro = 42,87 euro/ora risulta pari a 9,43 euro;
- portando il costo totale per le Aziende pari 52,30 euro/ora.



Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.

Il Dirigente

Considerando 38 ore settimanali x 52 settimane annue, risultano 1.976 ore totali come prestazione annua di uno psicologo ad incarico convenzionale per le cure primarie. Prevedendo un costo orario lordo per l'Azienda di 52,30 euro/ora applicato al monte orario totale annuo massimale di 1.976 ore totali, si stima un costo complessivo annuo lordo per la retribuzione di uno psicologo di cure primarie pari a 103.349 euro annui.

Per la sperimentazione in via cautelativa si considera la messa a disposizione per l'attività di assistenza psicologica di cure primarie da svolgere da parte delle AUSL della Regione un monte orario totale pari a quello di 1 psicologo a 38 ore settimanali per 52 settimane annue. Tale monte orario potrà essere distribuito tra le due aziende in funzione del fabbisogno di personale con la qualifica di psicologo di cure primarie da integrare alle figure equivalenti già a disposizione delle aziende o comunque da ripartire tra le due aziende secondo criteri da definire con l'atto di Giunta previsto alle lettere a) e b) del comma 4, dell'articolo 176 sexies come introdotto dall'articolo 1, comma 1 della proposta di legge.

L'**articolo 4** dispone l'applicazione in via sperimentale delle norme per l'istituzione dello psicologo delle cure primarie in attesa dell'evoluzione della normativa nazionale di riferimento.

Effetti finanziari

L'applicazione in via sperimentale consente di quantificare l'onere annuo, come previsto dalla norma finanziaria, prevedendo un intervento iniziale sperimentale. In base alla verifica, controllo e monitoraggio dello intervento sperimentale ed in attesa dell'evoluzione normativa nazionale sarà possibile applicare le norme in modo definitivo ed allora quantificarne l'onere in base ai dati epidemiologici emersi dalla fase sperimentale.

Verificata positivamente e
vistata ai sensi e per gli effetti
del comma 6, dell'articolo 49,
della LR 13/2000

Il dirigente
Simonetta Silvestri



SIMONETTA
SILVESTRI
03.10.2024
08:43:11
UTC